



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 23/2024

10 gennaio 2025


IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 23/12/2024) redatto nei confronti di _____, nella qualità di atleta tesserato per la società _____, in occasione della seconda prova regionale qualificazioni giovani, gara svolta il 21 dicembre 2024 in Pianopoli;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- letta la memoria difensiva tempestivamente depositata;
- ritenuto che le condotte non hanno determinato rilevanti conseguenze;
- considerato, però, che l'espulsione dalla competizione, in ogni caso, non appare sanzione proporzionata alla condotta contestata in considerazione del rifiuto del _____ di salutare l'avversario, circostanza nemmeno smentita nella memoria difensiva;

P.Q.M.

commina ad _____ la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta, nella specialità spada, nella prima gara utile alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare. Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo

 Lo Schiavo Gaspare
09.01.2025 09:11:03
GMT+01:00